

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

45° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 13 OTTOBRE 1993

Presidenza del Vice Presidente FABRIS

INDICE

Disegni di legge in sede redigente

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«Norme generali in materia di lavori pubblici» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«Legge quadro in materia di lavori pubblici» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, <i>relatore alla Commissione</i>	Pag. 2, 3, 4 e <i>passim</i>
BOSCO (<i>Lega Nord</i>)	9, 14, 17 e <i>passim</i>
COCCIU (<i>PSI</i>)	7
GIOVANNIELLO (<i>DC</i>)	16, 18, 19 e <i>passim</i>
GIUNTA (<i>Repubb.</i>)	7, 8, 9 e <i>passim</i>
LOMBARDI (<i>DC</i>)	24, 25
MAISANO GRASSI (<i>Verdi-La Rete</i>)	2, 3, 4 e <i>passim</i>
MERLONI, <i>ministro dei lavori pubblici</i>	3, 4, 5 e <i>passim</i>
NERLI (<i>PDS</i>)	4, 5, 6 e <i>passim</i>
PAIRE (<i>Liber.</i>)	29
SARTORI (<i>Rifond. Com.</i>)	6, 8
ZAMBERLETTI (<i>DC</i>)	23, 29

I lavori hanno inizio alle ore 9,15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE REDIGENTE

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1294), approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Tatarella ed altri; Martinat ed altri; Parlato e Valensise; Martinat ed altri; Imposimato ed altri; Castagnetti Pierluigi ed altri; Botta ed altri; Cerutti ed altri; Martinat ed altri; Del Bue ed altri; Maira; Ferrarini ed altri; Bargone ed altri; Tassi; Rizzi ed altri; Balocchi Maurizio ed altri; Pratesi ed altri; Marcucci e Battistuzzi

«**Norme per la trasparenza degli appalti di lavori pubblici e per contenere il costo delle opere pubbliche**» (835), d'iniziativa del senatore Compagna e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (526), d'iniziativa del senatore Nerli e di altri senatori

«**Norme generali in materia di lavori pubblici**» (397), d'iniziativa del senatore Marniga e di altri senatori

«**Legge quadro in materia di lavori pubblici**» (1315), d'iniziativa del senatore Bosco e di altri senatori

«**Disciplina delle procedure per la realizzazione delle infrastrutture di sistemi di mobilità**» (1043), d'iniziativa del senatore Senesi e di altri senatori
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1294, 835, 526, 397, 1315 e 1043.

Riprendiamo la discussione congiunta sospesa nella seduta di ieri.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 9 e dei relativi emendamenti e subemendamenti, di cui ho dato lettura nella seduta di ieri. Ricordo alla Commissione che si è deciso di adottare come testo base l'emendamento 9.1.

MAISANO GRASSI. Nella seduta di ieri mi ero riservata di trasformare in subemendamenti gli emendamenti presentati all'articolo 9, dopo aver esaminato approfonditamente l'emendamento 9.1. Oggi sono in grado di sciogliere negativamente tale riserva, in quanto giudico l'emendamento 9.1 di difficile comprensione e comunque peggiorativo rispetto alla formulazione dell'articolo varato dall'altro ramo del Parlamento. Mantengo pertanto gli emendamenti che ho presentato.

Inoltre, spero che tra i motivi che hanno indotto ad adottare come testo base l'emendamento 9.1 non vi sia quello di determinare un artificioso allungamento dei tempi di esame del provvedimento.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione.* Onorevole senatrice, dalle sue parole traspare una certa preoccupazione. Intendo rassicurar-

la: i motivi che mi hanno indotto ad approntare questa riformulazione sono correlati esclusivamente alla volontà di fare prima e meglio, in quanto il testo approvato dalla Camera non risulta formulato organicamente, e risulta anzi piuttosto inintelligibile. Abbiamo pensato di riordinare l'articolo secondo uno schema logico, che si rifà ai principi emersi durante l'esame del provvedimento. Non vi è alcun motivo per ritenere che s'intendano allungare i tempi d'esame, perchè essendo stati già illustrati gli emendamenti ed essendo già stati forniti i relatori pareri, siamo in grado di passare subito alla votazione.

Nella seduta di ieri avevamo preso una decisione. Se lei ora ritiene di non ritirare più gli emendamenti e desidera che si proceda formalmente alla loro votazione può certamente chiederlo; d'altra parte, se lo avessimo saputo prima, avremmo potuto organizzare la discussione e l'illustrazione degli emendamenti in modo diverso. Se lei lo desidera, forniremo i pareri anche sui suoi emendamenti, ovviamente con valenza negativa per tutti, in quanto abbiamo ormai impostato il lavoro in questo modo ed abbiamo tutti acceduto, in sostanza, a questo nuovo schema. I suoi emendamenti, senatrice Maisano Grassi, potranno essere votati, a meno che non restino preclusi da precedenti votazioni. Sono stati presentati subemendamenti al mio emendamento 9.1 e qualsiasi altra procedura rischierebbe di generare confusione.

Vi è, invece, la ferma intenzione di trasmettere il testo all'esame dell'Assemblea entro la prossima settimana: cercheremo di terminare l'esame del provvedimento entro la settimana in corso.

MAISANO GRASSI. Signor Presidente sono l'unica componente la Commissione che abbia espresso riserve sulla nuova formulazione dell'articolo 9, derivante dal suo emendamento sostitutivo. Ripeto, d'altra parte, che il nuovo testo non mi sembra più comprensibile del precedente e valuterò se votare a favore della sua approvazione; essendo in assoluta minoranza, non ho alternative. I miei emendamenti sono attinenti all'articolato approvato dalla Camera e non so se potranno agevolmente essere riferiti alla nuova formulazione dell'articolo.

PRESIDENTE, relatore alla Commissione. Esprimo parere contrario in merito al subemendamento 9.1/5.

Parere favorevole al subemendamento 9.1/6.

MERLONI, ministro dei lavori pubblici. Ritiro il subemendamento 9.1/7.

Parere favorevole invece sui subemendamenti 9.1/1, 9.1/2, 9.1/3 e 9.1/4.

Ritiro anche il subemendamento 9.1/5.

MAISANO GRASSI. Sono contraria al subemendamento 9.1/2 proposto dal senatore Nerli, mentre sono invece favorevole alla norma contenuta nel comma 4 dell'articolo 9.

Ritengo che la dizione prevista al comma 4 sia molto più semplice e in ogni caso contiene un riferimento al regolamento assente invece in questi subemendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei chiedere alla senatrice Maisano Grassi se è al corrente del fatto che nel corso del dibattito, anche su invito del Governo che ha chiesto di non demandare l'intera questione al regolamento che entrerà in vigore, si dovrebbe definire alcuni aspetti. In effetti, se ci sono stati degli errori, non è possibile attendere che entri in vigore il regolamento. Il significato della proposta è di anticipare e non di dilazionare determinate misure di prevenzione e di condanna rispetto a comportamenti che non sono corretti. Stiamo parlando soltanto di criteri in base ai quali una impresa viene esclusa o meno da una gara.

MAISANO GRASSI. L'articolo 8 del testo varato dalla Camera fa riferimento ai principi della qualità, professionalità e correttezza.

NERLI. L'emendamento 9.1 elenca al comma 1 gli elementi relativi alla qualificazione; il comma 2 inizia con la parola «Dalla data di entrata in vigore della presente legge...». È un disegno di legge-quadro che prevede l'entrata in vigore di alcune norme nell'immediato, mentre per altre l'attuazione viene demandata all'apposito regolamento. È importante che le nuove norme per l'esclusione delle imprese che non sono in regola entrino in vigore da subito, senza demandare la loro attuazione al regolamento. Attualmente l'albo nazionale dei costruttori prevede che si possono escludere alcune imprese; non dice che si debbono escludere. In ogni caso sono d'accordo nell'introdurre un riferimento alla correttezza a meno che non ci siano problemi dal punto di vista procedurale.

Chiariti questi aspetti, riformulo il subemendamento 9.1/2, nel senso di precisare che le previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 sono riferite ai soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico.

Riformulo il subemendamento 9.1/3 nel senso di ridurre la percentuale dal 30 per cento al 20 per cento.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Al comma 1, lettera *a)*, mi pare sia superflua la dizione «nonchè la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *c)*, così come determinati dal regolamento» Questi requisiti potrebbero essere esplicitati alla lettera *d)*.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. In sostanza, in ordine all'articolo 9 abbiamo come punto di riferimento l'emendamento 9.1 del relatore, su cui sono stati presentati alcuni subemendamenti da parte del senatore Nerli e del Governo. Oltre a queste proposte già formalizzate, in questo momento sono state avanzate alcune ulteriori richieste. In primo luogo, la senatrice Maisano Grassi nella seduta di ieri ha affermato che il comma 1 dell'articolo 9, così come pervenutoci dalla Camera dei deputati, potrebbe essere premesso all'emendamento del relatore. Anche se ieri ho definito questo comma un proclama, non ho nulla in contrario ad accogliere tale richiesta. Inoltre, il senatore Nerli ha espresso l'intendimento di riformulare l'emendamento 9.1/2, nel senso di precisare che le previsioni di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 3 sono riferite ai soggetti dotati di rappresentanza o con

incarico di direttore tecnico. Infine, ha precisato che nel subemendamento 9.1/3 le parole «30 per cento» sono da intendersi sostituite dalle altre «20 per cento».

Il Ministro poi ritiene che, al comma 1, lettera *a*), dell'emendamento 9.1 del relatore, si possa eliminare l'ultima parte, a partire dalle parole «nonchè la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *c*), così come determinati dal regolamento», posto e considerato che questo accertamento avviene ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.000. A suo avviso, questi requisiti potrebbero essere esplicitati alla lettera *d*), quando si parla dell'istituzione di un apposito organismo pubblico che sovrintende alla stima di qualificazione.

NERLI. Signor Ministro, mi sorge un dubbio rispetto al problema che lei ci ha testè sottoposto. Noi diciamo che questa è la normativa per definire il nuovo sistema di qualificazione delle imprese che, esaurita la fase transitoria, sostituirà i vecchi meccanismi. Tuttavia, una volta andato a regime il nuovo sistema di certificazione in base al quale verranno qualificate le imprese, gli istituti, sia privati che pubblici, che rilasceranno la certificazione dovranno pur farlo in base ai requisiti previsti dal regolamento, altrimenti, sulla base di cosa lo faranno? Quindi, non vedo perchè debba essere eliminato il riferimento di cui al comma 1, lettera *a*); che poi il regolamento distingua i criteri della qualità dai meccanismi della certificazione *nulla quaestio*, ma chi dovrà rilasciare la certificazione dovrà farlo secondo i criteri previsti nel regolamento sulla base della legge quadro.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Al comma 1, lettera *a*), si richiamano le modalità per l'accreditamento, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45000, di appositi organismi pubblici o di diritto privato. Si tratta di istituti, spesso di livello internazionale, i quali fanno esclusivamente una certificazione qualitativa, cioè valutano i prodotti e la qualità delle aziende. Un'altra cosa sono invece i requisiti quantitativi che vanno indubbiamente certificati sulla base dei criteri stabiliti. È prevista l'istituzione di un apposito organismo pubblico, che in sostanza assume l'eredità dell'albo dei costruttori e che potrà custodire le documentazioni ed effettuare dei controlli.

NERLI. Se si approvasse la proposta di modifica suggerita dal Ministro alla lettera *a*) del comma 1 potrebbe sembrare che la certificazione non debba tener conto dei requisiti indicati alla lettera *c*).

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Le certificazioni sono due: quella qualitativa e quella quantitativa.

NERLI. Ma i requisiti previsti alla lettera *c*) concernono anche, ad esempio, il sistema organizzativo dell'impresa.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono requisiti quantitativi: ad esempio, quanti tecnici od operai possiede un'azienda.

NERLI. La certificazione dovrà tener conto anche di quei criteri, altrimenti i punti *c)* e *d)* non servirebbero a nulla.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. I due criteri devono essere separati: mentre la lettera *c)* si riferisce al criterio quantitativo, le lettere *a)* e *d)* concernono il criterio qualitativo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Potremmo anche inserire alla lettera *c)* le seguenti parole: «la definizione e le modalità di accertamento dei requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari».

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Sono d'accordo su questa proposta di modifica.

L'albo dei costruttori non esiste più ma vi sarà un apposito istituto pubblico che avrà la possibilità di emettere il certificato. I certificati quantitativi, in sostanza, rilevano il tipo di organizzazione, i macchinari e i depositi: transiterebbe tutto attraverso questo organismo pubblico, che diviene così un punto di raccolta dei dati. In seguito cercheremo di affinare la procedura; l'importante è la netta distinzione tra l'aspetto qualitativo e quello quantitativo.

SARTORI. Ma i due «giudizi» che rispettivo peso hanno sulla valutazione globale?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Non vengono sommati, perchè rappresentano due aspetti diversi. Un artigiano, infatti, può essere perfettamente in regola sotto l'aspetto qualitativo ma si può rilevare inadeguato sotto quello quantitativo. Ripeto, i criteri sono due: qualità e quantità.

SARTORI. Ma cosa succede se un soggetto risponde solo al criterio della qualità? Dovrebbe essere previsto un criterio predefinito in base al quale sommare i due fattori!

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'impresa deve sicuramente possedere tutti e due i requisiti per poter essere destinataria dei lavori.

SARTORI. Potremmo validamente introdurre un concetto legato al punteggio.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Un artigiano potrebbe, ad esempio, realizzare un punteggio di dieci decimi sotto il profilo qualitativo, ma potrebbe non essere in grado di realizzare un palazzo, a causa delle scarse dimensioni aziendali.

SARTORI. Quindi questa struttura pubblica deciderà l'ambito nel quale potrà operare un'impresa.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'apposito organismo pubblico dovrà esprimersi proprio in questo senso.

NERLI. La certificazione finale è data dalla qualità e dalla quantità: i due criteri non possono essere distinti.

MAISANO GRASSI. Mi sembra che queste cose siano state chiaramente dette all'articolo approvato dalla Camera: in questa nuova formulazione, non mi sembra siano così chiare.

GIUNTA. La senatrice Maisano Grassi sostiene che la formulazione dell'articolo approvato alla Camera è meravigliosa, mentre questa sarebbe incomprensibile: in effetti è strano che uno stesso sistema accerti e nel contempo attesti.

Non si possono porre delle condizioni per legge secondo le quali un'impresa per partecipare ad un gara deve avere la proprietà di tutti i mezzi; ritenga che essa debba avere la possibilità di organizzarsi come meglio crede. Non possiamo decidere noi quale organizzazione sia più opportuna. In Italia catene di distribuzione come «la Rinascente», sono in realtà società immobiliari. All'estero a nessuno verrebbe in mente di comprare i locali in cui viene esercitata l'attività. L'IBM, ad esempio, che all'estero non possiede alcun immobile, in Italia è costretta ad acquistarli per evitare di pagare le tasse al Governo italiano. Non siamo in grado di insegnare come gestire tecniche organizzative ed aziendali.

COCCIU. Mi scusi, ma in quale altro modo si può valutare la potenzialità di un'azienda?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei dire al senatore Giunta che, quando si parla di requisiti tecnico-organizzativi, risulta evidente che è possibile non avere mezzi propri.

GIUNTA. Il mio discorso tende solo a mettere in luce che vanno considerati tutti quei problemi che potrebbero contribuire alla nascita delle cosiddette «società nel cassetto». Comunque, non bisogna definire *a priori* quali siano i requisiti tecnico-organizzativi.

NERLI. Non vengono definiti *a priori*; l'operazione viene demandata al regolamento.

GIUNTA. Più si entra nel particolare, più si tende a sbagliare. Non si può stabilire quale deve essere il numero di macchinari, è un controsenso imprenditoriale.

COCCIU. Senatore Giunta, non vorrei che si verificassero situazioni in cui una gara d'appalto cada nelle mani di qualche avventuriero. Questo potrebbe accadere se si stabilisse che chiunque abbia capacità finanziarie sufficienti può concorrere a qualsiasi tipo di gara d'appalto.

GIUNTA. Sono perfettamente d'accordo anche se devo far notare che istituti come la Cariplo, che in Francia non possiede alcun impianto perchè i soldi vengono investiti nella gestione aziendale e non nell'acquisto di immobili o di macchine, in Italia non hanno la possibilità di fare lo stesso. Ormai la maggior parte delle società italiane non possiede più impianti o macchinari di proprietà. I veri problemi sono stati creati dalle aziende che invece disponevano di proprietà.

NERLI. Il rischio è che sbloccare queste situazioni attraverso l'istituzione di un apposito organismo pubblico, previsto dalla lettera *d*), avrebbe come risultato che quest'ultimo verrebbe considerato come un nuovo albo dei costruttori. In effetti se a quell'organismo viene lasciata la possibilità di una valutazione finale o di rilasciare una certificazione, diventa un albo di costruttori vero e proprio.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Con l'abolizione dell'albo dei costruttori non si intende eliminare la possibilità di un archivio. In realtà debbono essere aboliti i vincoli relativi all'albo dei costruttori. Certo non deve scomparire l'elenco delle aziende nel quale sono anche previsti gli amministratori.

SARTORI. Io ho capito cosa è la qualificazione, ma non ho ben chiaro se per ottenerla bisogna sommare le due certificazioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Secondo il regolamento, un'impresa deve possedere sia i requisiti tecnico-organizzativi sia quelli economico-finanziari articolati secondo l'importo e la tipologia dei lavori. In sostanza, quindi, deve possedere sia i requisiti qualitativi che quelli quantitativi.

Riepilogando, l'emendamento 9.1 viene preceduto dal comma 1 dell'articolo 9 come licenziato dall'altro ramo del Parlamento. Inoltre, dalla lettera *a*) del comma 1, che quindi diventerà comma 2, vengono eliminate le parole: «nonchè la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera *c*), così come determinati dal regolamento». Successivamente, alla lettera *c*), le parole «il possesso di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari ulteriori rispetto a quelli di cui alla lettera *b*)» vengono sostituite dalle altre «la definizione e le modalità di accertamento di requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari», mentre, alla lettera *d*), la parola «sovrintende» viene invece sostituita dall'altra «coordina».

Per quanto riguarda poi l'emendamento 9.1/2 del senatore Nerli esso è da intendersi così modificato: «Al comma 3 sostituire le lettere *a*), *b*), *c*) con le seguenti: *a*) i soggetti dotati di potere di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico che abbiano in corso un procedimento ovvero sia stato a loro carico emanato un provvedimento definitivo per l'applicazione delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e successive modificazioni; *b*) siano in corso le misure interdittive di cui all'articolo 10-bis; *c*) i soggetti di cui alla lettera *a*) abbiano reso false dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per concorrere all'appalto o alla concessione».

Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 9.1/1.

BOSCO. Signor Presidente, pur apprezzando il lavoro che è stato compiuto, resto del parere che sia migliore il testo licenziato dalla Camera dei deputati e pertanto voterò contro sia all'emendamento 9.1 sia ai subemendamenti ad esso riferiti.

MAISANO GRASSI. Anch'io, signor Presidente, ritengo che fosse preferibile il testo dell'articolo 9 approvato dalla Camera dei deputati e pertanto annuncio il mio voto contrario all'emendamento 9.1 e a tutti i subemendamenti ad esso relativi.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.1/1, presentato dal senatore Nerli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1/2, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 9.1/3.

GIUNTA. Signor Presidente, annuncio il mio voto contrario al subemendamento in questione perchè in questo modo legalizziamo una violazione del 20 per cento. Nell'emendamento 9.1 è già previsto che il mancato pagamento dei contributi sociali costituisca una causa di esclusione dalle procedure di affidamento dei lavori; mi sembra pertanto assurdo considerare una violazione di maggiore gravità l'accertata omessa denuncia di lavoratori occupati o che abbia comportato un mancato versamento di contributi sociali superiori al 20 per cento di quelli dovuti complessivamente dall'impresa. In tal modo, infatti, mi pare si voglia giustificare ciò che avviene in realtà in tutte le piccole e medie imprese e quindi esprimo il mio voto contrario.

NERLI. Nel dichiarare il mio voto favorevole all'emendamento in esame, vorrei invitare il senatore Giunta a riflettere su un punto. Attualmente, le norme prevedono che le aziende «possono essere escluse» e al riguardo si parla del 50 per cento; qui invece il discorso si articola in due commi: il comma 2 che dice che le imprese possono essere escluse per violazioni di lieve entità e il comma 3 che stabilisce che esse debbono obbligatoriamente essere escluse qualora il mancato versamento di contributi sociali superi il 20 per cento di quelli dovuti complessivamente dall'impresa. Al di sopra di una certa soglia, quindi, l'esclusione diventa obbligatoria; questo è il senso del mio emendamento, che inviterei i colleghi a votare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 9.1/3, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 9.1/4.

È approvato.

Ricordo che gli emendamenti 9.1/5 e 9.1/7 sono stati ritirati, mentre l'emendamento 9.1/6 risulta assorbito.

Metto ai voti l'emendamento 9.1, presentato dal relatore, come riformulato a seguito delle indicazioni emerse dal dibattito e dei subemendamenti in precedenza accolti.

È approvato.

I restanti emendamenti all'articolo 9 sono pertanto preclusi. Poichè in Aula sono in corso votazioni, sospendo la seduta.

I lavori, sospesi alle ore 10,20, sono ripresi alle ore 15,15.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo l'esame dell'articolo 10, di cui ho già dato lettura nella seduta del 14 settembre.

Erano stati accantonati i seguenti emendamenti:

L'articolo 10 è soppresso.

10.1

IL GOVERNO

L'articolo 10 è abrogato.

10.2

PUTIGNANO

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento e fino al 31 dicembre 1997 la partecipazione delle imprese alle procedure di esecuzione dei lavori pubblici avviene, salvo quanto disposto dall'articolo 9, comma 5, secondo le norme di cui alla legge 10 febbraio 1962, n. 57, e successive modificazioni e integrazioni e del decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificati e integrati dalle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

2. I bandi tipo di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 gennaio 1991, n. 55, sono integrati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri emesso ai sensi dell'articolo 17,

comma 2, della legge 10 marzo 1993, n. 55, per quanto attiene alla determinazione dei parametri e dei coefficienti, differenziati per importo dei lavori, relativi ai requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi che le imprese debbono possedere per la partecipazione alle procedure di aggiudicazione e affidamento di lavori pubblici. Lo stesso decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172.

3. Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'albo medesimo, sulla base dei seguenti criteri:

a) previsione di specifiche categorie e classifiche per le opere generali e le opere specializzate;

b) stretto rapporto tra iscrizione ad una determinata categoria e specifiche capacità tecnico-operative;

c) individuazione della capacità tecnico-operativa sulla base dei seguenti parametri:

1) idoneità tecnica;

2) attrezzatura tecnica;

3) manodopera impiegata;

4) capacità finanziaria ed imprenditoriale.

4. Entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 3 è effettuata la revisione delle iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori sulla base dei nuovi criteri.

5. La verifica della dichiarazione presentata dai concorrenti ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 19 dicembre 1991, n. 406, attestante il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità tecnico-organizzativa e economica-finanziaria previsti dal bando è effettuata per lavori di qualsiasi importo dall'amministrazione anche a campione, fermo restando l'obbligo della verifica di tutti i requisiti richiesti dal bando nei confronti dell'impresa aggiudicataria.

6. Dalla data di entrata in vigore del regolamento è vietata, per l'esecuzione di lavori pubblici, l'utilizzazione di albi speciali o di fiducia».

10.3

IL RELATORE

Sopprimere i commi 4 e 6.

10.4

IL RELATORE

Il comma 4 è abolito.

10.5

LOMBARDI

Sopprimere il comma 4.

10.6

FAGNI, SARTORI

Al comma 7, far precedere: «Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.».

10.7

LOMBARDI

Al comma 7, dopo la parola: «decreto» aggiungere: «entro 90 giorni dall'approvazione della presente legge.».

10.8

NERLI

Al comma 8, è aggiunto il seguente periodo: «I requisiti per la revisione delle iscrizioni all'albo non possono essere inferiori a quelli fissati per l'iscrizione all'albo.».

10.9

ZAMBERLETTI

Al comma 9, sopprimere le parole: «ivi comprese le ditte individuali.».

10.10

LIBERATORI

Dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

«Sono sospese le iscrizioni delle imprese facenti parte di consorzi stabili, fino al momento dello scioglimento del consorzio.».

10.11

ZAMBERLETTI

Dichiaro decaduti gli emendamenti 10.2, 10.5, 10.7, 10.9, 10.10 e 10.11 per assenza dei proponenti.

Ritiro l'emendamento 10.4.

Con l'emendamento 10.3 ho inteso semplificare l'articolo 10, in considerazione del fatto che tra due anni vi potrà essere la eliminazione dell'albo dei costruttori.

L'emendamento 10.3, al comma 3, prevede che: «Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, sentito il Comitato centrale per l'albo nazionale dei costruttori, ridetermina i requisiti di iscrizione all'albo medesimo...».

GIUNTA. Ritengo sarebbe importante prevedere una scadenza temporale.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Potremmo prevederla magari nei termini di 90 giorni.

Ritiro l'emendamento 10.1.

NERLI. Ritengo opportuno presentare il subemendamento 10.3/1, del quale do lettura: «Sostituire il comma 3 con il seguente: "Il Ministro dei lavori pubblici, con proprio decreto, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Comitato centrale per l'Albo nazionale dei costruttori, articola l'attuale sistema di categorie in opere generali e in opere specializzate e le ridetermina adeguandole ai criteri di cui al comma 2. Il predetto decreto reca inoltre disposizioni in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, da individuarsi sulla base della idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impiegata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale. Il decreto, per la determinazione dei lavori analoghi, provvederà all'accorpamento delle categorie di lavori di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 25 febbraio 1982, n. 770, e successive modificazioni e integrazioni. Con il medesimo decreto è istituita apposita categoria delle attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su tavola, su muro, superfici lapidee decorate e apparati decorativi, materiali archeologici e di scavo, materiali cartacei e altri manufatti di interesse storico artistico sottoposti a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939"».

Stiamo andando nel senso di una diversa impostazione del problema, avendo ipotizzato due anni di permanenza dell'attuale albo dei costruttori ed altri due anni con il sistema dei bandi-tipo e l'applicazione del nuovo sistema di riqualificazione delle imprese; ritengo che il decreto, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, che ridetermina le categorie dei lavori adeguandole anche ai criteri del comma 2 - volto, quest'ultimo, ad introdurre lo strumento del bando-tipo - debba riferirsi a tutti quei criteri individuati come «nuovi» nel testo approvato dalla Camera. Si avverte l'esigenza di essere più precisi in ordine ad un più stretto riferimento tra iscrizione ad una categoria e specifica capacità tecnico-operativa, che deve anche essere individuata sulla base di una idoneità tecnica, dell'attrezzatura tecnica, della manodopera impegnata e della capacità finanziaria ed imprenditoriale.

In questo subemendamento si prevede anche l'istituzione di un'apposita categoria che contempli «le attività di restauro e di manutenzione di dipinti su tela, su tavola, su muro, su superfici lapidee decorate e apparati decorativi, materiali archeologici e di scavo, materiali cartacei e altri manufatti di interesse storico ed artistico sottoposti a tutela...». Questo perchè il comparto dei beni ambientali e culturali non è regolato da una normativa specifica. Si sono create sempre molte difficoltà, per esempio nella fase di espletamento delle gare: tutti coloro che intervengono in queste particolari attività sono obbligati a non far valere la loro ragione d'impresa e ad operare in

subappalto, anche quando è improprio che una impresa di appalti prenda lavori del genere.

Si tratta di avviare un processo normativo. Questo disegno di legge non sarà del tutto sufficiente: sarà certamente necessario istituire l'albo dei restauratori, ma con queste innovazioni potremmo cominciare a mettere ordine in materia.

Ritiro l'emendamento 10.8.

BOSCO. Il testo approvato dalla Camera trova il mio giudizio favorevole. Anche in questo caso uno stravolgimento operato attraverso l'inserimento di nuove norme mi sembra del tutto affrettato. Per cui il mio parere sull'emendamento 10.3 del relatore è contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole sul subemendamento 10.3/1.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Anche a parere del Governo il testo proposto dal relatore è positivo in quanto specifica meglio quanto era precedentemente contenuto dall'articolo 10. Esprimo parere favorevole anche sul subemendamento del senatore Nerli.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.3/1.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, nel testo modificato.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento 10.0.1, da me presentato. Ne do lettura:

Dopo l'articolo 10 è aggiunto il seguente:

Art. 10-bis.

(Misure interdittive)

1. La sentenza di condanna di primo grado per taluno dei delitti contro la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ed in particolare per quelli previsti dagli articoli 314, comma 1, 318, comma 1, 319, 319-ter, 320, 321, 323, comma 2, 326, comma 3, prima parte, e 416-bis del codice penale, pronunciata a carico di soggetti dotati di poteri di rappresentanza o con incarico di direttore tecnico di un'impresa, determina per l'impresa stessa l'applicazione del divieto di partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici per i periodi rispettivamente indicati ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data della sentenza.

2. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per due mesi se i soggetti ivi indicati si siano trovati in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 per un periodo di qualsiasi durata nei sei mesi antecedenti la data del rinvio a giudizio e non vi si trovino a tale data.

3. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore per quattro mesi se i soggetti ivi indicati sono incorsi in una delle condizioni di cui al medesimo comma 1 anche dopo la data del rinvio a giudizio e non oltre la data della sentenza di condanna di primo grado.

4. Il periodo di vigenza dei divieti di cui ai commi 2 e 3 è prolungato rispettivamente di ulteriori due o quattro mesi, a decorrere dalla data in cui la sentenza di condanna diventa definitiva.

5. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione, se le condizioni ivi indicate sussistono alla data della sentenza di condanna di primo grado. Lo stesso divieto viene meno diciotto mesi dopo che siano cessate tali condizioni.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di condanna pronunciata con la sentenza prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, ovvero con la sentenza prevista dall'articolo 442 dello stesso codice.

7. L'articolo 20, comma 1, numero 2 e l'articolo 21, comma 1, numero 2 della legge 10 febbraio 1962, n. 57, sono abrogati.

L'articolo aggiuntivo in questione riguarda le misure interdittive; in altre parole indichiamo il periodo di tempo in cui è fatto divieto di partecipare a procedure di affidamento di lavori pubblici a soggetti che siano incorsi in una sentenza di condanna di primo grado per tutta una serie di delitti che offendono la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico. È anche specificato cosa avviene nel caso di sentenza definitiva di assoluzione.

NERLI. Questo articolo ha senso proprio perchè introduce una casistica.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Altrimenti vale quanto previsto dalla legge sull'albo.

GIUNTA. Non comprendo il senso del comma 5. Poichè gli effetti di questa interdizione ricadono sull'impresa, cosa avviene se quest'ultima diciotto mesi dopo ha cambiato il direttore tecnico inquisito?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Do lettura del comma 5 in un testo riformulato:

5. Il divieto di cui al comma 1 resta in vigore fino alla sentenza definitiva di assoluzione o sino al verificarsi di una causa di estinzione del reato e comunque non oltre 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, se i soggetti ivi indicati si siano trovati nelle condizioni di cui al medesimo comma 1 alla data della predetta sentenza e non vi si trovino al termine dei 18 mesi. Se le condizioni di cui al comma 1 permangano anche trascorsi i 18 mesi dalla data della sentenza di condanna di primo grado, il divieto è ulteriormente prolungato, qualora non intervengano la sentenza definitiva di assolu-

zione o una causa di estinzione del reato, fino al venir meno delle predette condizioni.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Passiamo alla votazione.

GIOVANNIELLO. Mi astengo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Metto ai voti l'emendamento 10.0.1, da me presentato, nel testo riformulato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti 11.11 e 12.3, accantonati nella seduta del 14 e 15 settembre, di cui ho già dato lettura.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ritiro ambedue gli emendamenti.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo l'esame dell'articolo 17, di cui ho già dato lettura nella seduta del 16 settembre.

Erano stati accantonati i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

17.1

PUTIGNANO

Sopprimere l'articolo.

17.2

BOSCO, CAPPELLI

Al comma 1, aggiungere dopo le parole: «progetti esecutivi» le seguenti parole: «e sui progetti preliminari e definitivi».

17.3

MAISANO GRASSI

Al comma 1, dopo le parole: «comma 2» aggiungere le parole: «e 3».

17.4

MAISANO GRASSI

Aggiungere alla fine del comma 1, dopo la parola: «appaltante» le seguenti parole: «per la progettazione e la direzione dei lavori».

17.5

MAISANO GRASSI

È stato presentato il seguente emendamento:

I commi 1 e 2 sono sostituiti dal seguente:

«1. In sede di contrattazione collettiva decentrata, ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate, può essere individuata una quota non superiore all'1 per cento del costo preventivato di un'opera o di un lavoro, da destinare alla costituzione di un fondo interno e da ripartire tra il personale dell'Ufficio tecnico del soggetto appaltante qualora esso abbia redatto direttamente il progetto esecutivo della medesima opera o lavoro».

17.2-bis

IL RELATORE

Dichiaro decaduto l'emendamento 17.1 per assenza del proponente.

BOSCO. L'emendamento 17.2 mi sembra in linea con quanto ho finora sostenuto. Un incentivo agli impiegati della pubblica amministrazione per progettare mi sembra fuori luogo, giacchè quella della progettazione è una competenza che si conquista sul mercato. Sono quindi assolutamente contrario a tale articolo.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. L'emendamento 17.2-bis ha ricevuto il *placet* della Commissione bilancio, nel senso che essa riteneva che la corresponsione dell'indennità dell'1 per cento venisse in qualche modo a turbare un equilibrio all'interno delle categorie della pubblica amministrazione.

La Commissione ha infatti precisato che si può ammettere un premio laddove però esso risulti in sede di contrattazione collettiva decentrata. Si salva il principio in base al quale possono effettuarsi progettazioni interne, ma si demanda la fissazione del premio in sede di contrattazione: in ogni caso, il compenso non potrà mai superare l'1 per cento del costo preventivato dell'opera.

MAISANO GRASSI. Non sono del tutto convinta che convenga corrispondere una retribuzione *extra* ai dipendenti dell'ente appaltante, in considerazione del fatto che si tratta di un ufficio pubblico. Se dovesse passare questo principio, sarebbe opportuno includere, oltre ai progetti esecutivi, anche i progetti preliminari e definitivi. Questo è il senso dell'emendamento 17.3.

L'emendamento 17.4 si illustra da sè, come pure l'emendamento 17.5.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 17.2, 17.3, 17.4 e 17.5; essi certamente hanno una

loro logica ed una loro giustificazione, tuttavia l'emendamento 17.2-bis è l'unico che risulta compatibile con le indicazioni della Commissione bilancio.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere conforme a quello del relatore.

NERLI. Come ho già detto in occasione della decisione di accantonare questo articolo, ritengo che la situazione vada sdrammatizzata. Andiamo a normare in maniera molto precisa tutto ciò che riguarda la situazione degli esterni, anche creando nuove posizioni. Tuttavia questo articolo è stato formulato per far sì che nella pubblica amministrazione si lavori, che, nei limiti del possibile, si faccia autoproduzione e personalmente continuo a ritenere che ciò rappresenti un risparmio per la pubblica amministrazione.

Ribadisco quindi la mia contrarietà al parere espresso dalla Commissione bilancio, che ritengo del tutto improprio. Do atto al relatore di aver compiuto uno sforzo per superare tale problema, quindi accetto l'emendamento 17.2-bis anche se non mi convince del tutto. Altrimenti ci vedremo impediti nel proseguire i nostri lavori.

BOSCO. Contrariamente a quanto ritiene il collega Nerli, ribadisco che questa percentuale, che va ad aggiungersi agli stipendi dei dipendenti pubblici, è assurda. Essa con il passare del tempo rischia di divenire una vera e propria tangente legale, riconosciuta dallo Stato per i progetti eseguiti dalle imprese. Ritengo questo sistema di operare, questo credere di incentivare la competenza, al di fuori di ogni buon senso. Mi ricorda tanto un provvedimento adottato per i dipendenti che arrivano in ritardo sul lavoro: anziché essere puniti questi ultimi veniva premiato chi arrivava in orario.

GIOVANNIELLO. Esprimo parere favorevole all'emendamento del relatore ad una condizione: che il relatore aumenti la percentuale dell'1 per cento destinata all'accantonamento - perchè occorre qualificare i tecnici interni all'amministrazione - e depenni un appiattimento che si nasconde nell'articolo stesso, laddove si dice: «in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo delle diverse categorie interessate». Il rischio è che quel fondo divenga l'incentivo per pagare di più indiscriminatamente tutti gli altri dipendenti, financo il portiere. Questo a mio parere non è giusto e rappresenta una disincentivazione per la categoria dei tecnici interessati alla progettazione, che vogliamo invece meglio qualificare.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Vorrei fornire una spiegazione, giacché ho approfondito la questione. Quando si stende un progetto non è solo l'ufficio tecnico che se ne occupa (ad esempio, il segretario procede alle relative delibere e così via). Sarà quindi in sede di contrattazione che si potrà eventualmente tenere conto di questo aspetto; l'importante è che questo accantonamento serva alla costituzione di un fondo interno da ripartire tra il personale dell'ufficio tecnico qualora esso abbia redatto il progetto.

GIOVANNIELLO. Il guaio è che andremmo a prendere fondi da altri capitoli affinché il tutto possa avvenire «in un quadro di trattamento complessivamente omogeneo». Ho ricoperto la carica di sindaco e mi sono trovato di fronte ad una Commissione trattante, come viene definita dai sindacalisti interni, costituita nella fattispecie da vigili urbani, addetti alla nettezza urbana e via dicendo, la quale ha preteso che ciò che doveva servire giustamente ad incentivare il lavoro dell'ufficio tecnico venisse distribuito con questa regola egualitaria «nel quadro di un trattamento complessivamente omogeneo tra le diverse categorie». Ebbene, a ciò mi oppongo.

MAISANO GRASSI. Vorrei sapere quali sono le mansioni di un ufficio tecnico e se si fanno gli straordinari.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Teoricamente, il personale dell'Ufficio tecnico è libero di fare o meno gli straordinari, ma la qualità di lavori può essere tale da far sì che la progettazione non sia mai portata a termine.

MAISANO GRASSI. Quali sono le funzioni ufficiali degli addetti all'ufficio tecnico?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Le loro funzioni principali sono quelle di seguire i progetti comunali.

MAISANO GRASSI. Se esiste un progetto, è necessario avere a disposizione chi lo esegue.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il problema consiste proprio nell'avere tempo a disposizione per eseguirlo.

Comunque, ricordo che, secondo il parere della 5^a Commissione permanente, l'articolo 17 dovrebbe essere soppresso in quanto determina maggiori oneri correnti a carico dei comuni, interferisce in materia sottoposta a contrattazione ed altera l'equilibrio nel trattamento economico tra i dipendenti degli enti locali.

Metto ai voti l'emendamento 17.2.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 17.2-*bis*.

BOSCO. Questo emendamento comporterà un costo aggiuntivo. Ritengo ingiustificata l'erogazione di ulteriori compensi ai progettisti interni, come stabilito dall'emendamento 17.2-*bis*.

NERLI. Annuncio il mio voto favorevole sull'emendamento 17.2-*bis*.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti l'emendamento 17.2-bis.

È approvato.

A seguito della votazione di questo emendamento, si intendono preclusi gli emendamenti 17.3, 17.4 e 17.5.

Riprendiamo l'esame del seguente emendamento, accantonato nella seduta del 16 settembre:

Dopo l'articolo 17, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Appalti di servizi per lo svolgimento delle attività inerenti ai lavori pubblici)

1. L'appalto di servizi per lo svolgimento di prestazioni di assistenza ai compiti di stazione appaltante è ammesso solo per l'esecuzione di interventi determinati e caratterizzati da particolare complessità, cui l'amministrazione non sia in grado di far fronte, previo parere favorevole dell'Autorità. All'appaltatore di servizi si applicano i divieti di cui al comma 7 dell'articolo 10, e, per il relativo affidamento, si applicano le disposizioni di recepimento della normativa comunitaria in materia.

2. Gli appalti di servizi hanno per oggetto l'attuazione di tutte o di alcune delle seguenti prestazioni:

a) l'attuazione delle operazioni necessarie per l'acquisizione degli elementi tecnici indispensabili per progettare, nonchè di quelle necessarie ad occupare ed acquisire le aree e gli immobili occorrenti per la realizzazione delle opere e dei lavori;

b) la predisposizione della progettazione ovvero delle procedure per gli affidamenti degli incarichi professionali ai progettisti;

c) la predisposizione degli atti necessari per l'acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni e dei nulla osta inerenti ai lavori da realizzare e l'assistenza alle conferenze di servizi;

d) l'assistenza per l'espletamento delle procedure di affidamento dei lavori in tutte le fasi del contratto d'appalto, fino al collaudo.

3. L'appalto di servizi deve indicare, a pena di nullità, i lavori oggetto dell'affidamento, le fonti di finanziamento dei lavori, la quantificazione del corrispettivo per le prestazioni affidate nonchè le modalità del suo pagamento, le condizioni di risoluzione del contratto.

4. Con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con il Ministro del tesoro, sono individuate le modalità per la determinazione dei corrispettivi in relazione ai diversi contenuti dell'affidamento».

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'emendamento 17.0.1 concerne la nota questione degli appalti di servizi.

Non voglio insistere su questo emendamento ma intendo sottolineare che il problema esiste realmente. Nel presente provvedimento non abbiamo esaminato la figura del *general-contractor* e non so se vi sia l'intenzione di inserire in qualche modo l'esame della questione. Pur ritenendo che l'eventuale approvazione dell'emendamento 17.0.1 potrebbe aiutare certe amministrazioni ad espletare le funzioni di stazioni appaltanti e a risolvere problemi, di notevole rilievo, sono disposto a ritirarlo se la Commissione è contraria alla sua approvazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo che sia possibile predisporre un ordine del giorno al riguardo.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Ritiro, signor Presidente, l'emendamento 17.0.1.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo l'esame dell'articolo 18, di cui ho già dato lettura nella seduta del 16 settembre.

Erano stati accantonati i seguenti emendamenti:

Il comma 3 è soppresso.

18.8

IL GOVERNO

Il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Qualora, ai sensi del comma 1, oggetto dell'appalto sia tanto l'esecuzione dei lavori, quanto la progettazione definitiva, l'aggiudicatario, sviluppata la progettazione definitiva, è tenuto a stipulare il contratto a prezzo di aggiudicazione, anche se il costo dei lavori, risultante dal suo progetto definitivo approvato dall'amministrazione committente, sia superiore. Tuttavia, nel caso in cui il costo dei lavori superi del 10 per cento il prezzo di aggiudicazione, l'aggiudicatario ha facoltà di non prestarsi alla stipula, salvo che il superamento di tale limite dipenda dal costo delle opere relative alle fondazioni, le quali sono retribuite secondo la loro quantità effettiva. La pubblica Amministrazione può acquistare il progetto definitivo, nell'ipotesi di esercizio, da parte dell'aggiudicatario, della facoltà di cui al comma precedente».

18.9

ZAMBERLETTI

Al comma 3, sostituire le parole: «sulla base di autorizzazione concessa con legge», con: «eccezionalmente».

18.10

LOMBARDI

Al comma 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «nei casi di cui al presente comma il prezzo dell'appalto è determinato a corpo».

18.11

NERLI

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole dall'inizio fino a: «legge» con le seguenti: «Salva la fattispecie di cui all'articolo 19, comma 3, può essere previsto esclusivamente con legge».

18.15

IL RELATORE

Sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente: «L'affidamento in appalto avviene sulla base di un capitolato speciale che indica le prestazioni dell'opera da realizzare, nonché di un progetto preliminare o definitivo. Il soggetto aggiudicatario redige il progetto esecutivo o anche il progetto definitivo, i quali devono essere approvati dal soggetto titolare del lavoro».

18.16

IL RELATORE

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. L'emendamento soppressivo del comma 3 proposto dal Governo mi sembra semplificare il testo in esame: che ragione c'è di inserire tutte queste precisazioni se poi l'autorizzazione dovrà essere concessa per legge?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Per quanto riguarda gli emendamenti 18.15 e 18.16, se è vero che nel momento in cui stabiliamo che si proceda con legge tutte queste precisazioni non servono, allora il problema è capire se vogliamo che l'autorizzazione venga concessa con legge, magari recuperando l'emendamento del senatore Lombardi che intende inserire la parola «eccezionalmente». Di seguito verrebbe posto il testo dell'emendamento 18.16. Forse la soluzione migliore sarebbe quella di ritirare il 18.15 ed approvare il 18.10 del senatore Lombardi, che ad ogni modo faccio mio.

NERLI. Il presente disegno di legge si basa sulla separazione tra progettazione ed esecuzione. Se rimettiamo in discussione i principi sui quali siamo tutti d'accordo, non facciamo che creare confusione. Abbiamo stabilito che l'affidamento congiunto di esecuzione e progettazione senza la gestione deve essere definito per legge, quindi in modo straordinario, assolutamente particolare. Altrimenti ripartiamo dal punto di inizio. Peraltro, l'eccezionalità è un fatto discrezionale e nessuno può definirla in anticipo. Il relatore aveva proposto una sintesi tra la posizione del senatore Lombardi e quella del Governo: cosa ci costa inserire qualche indicazione di massima che eventuali leggi in materia dovranno rispettare?

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Avevo cercato di superare obiezioni di carattere più che altro formale. Come giustamente diceva il senatore Nerli, siamo partiti da una certa filosofia di base e ad essa siamo rimasti fedeli. Ora non possiamo mancare di coerenza.

NERLI. Ho notato che con le proposte del relatore si salta la frase con la quale si stabiliva che l'affidamento avviene mediante gara d'appalto. Quindi può essere anche a trattativa privata?

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Se viene approvato per legge, si può anche decidere per la trattativa privata.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. È l'articolo successivo a stabilire come si affidano gli appalti.

Poichè in Aula è stata richiesta la presenza del numero legale, sospendo i lavori della Commissione.

I lavori, sospesi alle ore 16,30, sono ripresi alle ore 18,45.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo i nostri lavori.

ZAMBERLETTI. Il mio emendamento si riferisce al caso in cui oggetto dell'appalto sia tanto l'esecuzione dei lavori quanto la progettazione definitiva. Esso è teso a regolare i rapporti tra l'aggiudicatario e la pubblica amministrazione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritengo un po' eccessivo introdurre tali particolari in un provvedimento di così ampio respiro.

NERLI. Abbiamo stabilito che si separi la fase della progettazione da quella dell'esecuzione dei lavori. È stato inoltre deciso di rendere possibile il lavoro in concessione, quando vi è anche la gestione, ed abbiamo anche normato la questione. Si è poi deciso che, in casi di necessità e considerata la particolare complessità dei lavori, possano affidarsi contemporaneamente l'esecuzione e la progettazione dei lavori, senza l'obbligo della gestione: anche questo è possibile, ma l'evento deve essere straordinario e richiede l'emanazione di una specifica autorizzazione. In presenza, cioè, di un'opera di particolare complessità tecnica si prevede l'approvazione di una specifica «leggina».

ZAMBERLETTI. Non si lascia nemmeno alla legislazione regionale questa facoltà.

Ho il dubbio che si faccia la legge indicando anche il vincitore e ritengo che la sensazione sia legittima: era prevista l'approvazione per legge anche per la cosiddetta concessione, sulla quale c'era sempre scritto «Italstat».

NERLI. Dopo aver scelto di separare la fase della progettazione da quella dell'esecuzione dei lavori si è prevista una specifica autorizzazione, ottenibile esclusivamente per via legislativa, da rilasciare in casi eccezionali, individuando così una chiara responsabilità.

LOMBARDI. Cosa penserebbe un professore di diritto amministrativo che ascoltasse questi discorsi? Un'autorizzazione concessa per legge! Un'autorizzazione è un atto amministrativo!

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Infatti, avevo proposto l'abolizione del comma 3.

NERLI. A questo punto la questione diventa un problema politico.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Il mio emendamento 18.15 intendeva inserire la seguente espressione: «Salva la fattispecie di cui all'articolo 19, comma 3, può essere previsto esclusivamente con legge». In questo modo non mi riferisco all'autorizzazione e supero il problema.

Esprimo parere negativo sull'emendamento 18.8.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 18.11.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Esprimo parere favorevole agli emendamenti 18.11, 18.15 e 18.16.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento 18.8.

È approvato.

Restano pertanto preclusi gli emendamenti 18.9, 18.10, 18.11, 18.15 e 18.16.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 19, di cui ho già dato lettura nella seduta del 21 settembre.

Era stato accantonato il seguente emendamento:

Al comma 4, in fine, aggiungere le seguenti parole: «o mediante valutazione a seguito di presentazione di progetti-offerta».

19.7

LOMBARDI

NERLI. Chiedo al senatore Lombardi di ritirare questo emendamento. Cerchiamo di ragionare un attimo: il comma 4 stabilisce che l'affidamento delle concessioni di cui al comma 2 dell'articolo 18 avviene mediante pubblico incanto o licitazione privata. Con l'emendamento proposto si vuole aggiungere la possibilità di un affidamento mediante valutazione da parte della stazione appaltante, a seguito di presentazione di progetti-offerta. Questa stravolge tutte le procedure

stabilite, tanto che penso che l'emendamento non sia neanche proponibile, considerato che in un altro articolo la trattativa privata è stata già regolata.

Invito i colleghi del Gruppo della DC a riflettere attentamente su una proposta che vorrebbe dare a trattativa privata l'affidamento delle concessioni.

LOMBARDI. Ritiro l'emendamento 19.7.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Riprendiamo l'esame dell'articolo 23, di cui ho già dato lettura nella seduta del 22 settembre.

Era stato accantonato il seguente emendamento:

Al comma 7, dopo le parole: «quindici imprese» inserire le altre: «di fiducia».

23.9

LOMBARDI

A parte il fatto che non penso sia necessaria questa specificazione, visto che di solito si invitano alla gara le imprese che si conoscono, l'emendamento è precluso in quanto all'articolo 10 abbiamo votato un comma con il quale si stabilisce che dalla data di entrata in vigore del regolamento è vietato l'utilizzo di albi speciali o di fiducia.

Riprendiamo l'esame dell'emendamento 24.0.1:

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

«Art. 24-bis.

(Certificazione della qualità dei materiali e dei componenti)

1. Tutti i materiali ed i componenti utilizzati nella realizzazione di opere o lavori pubblici alle quali si applichi la presente legge devono essere definiti nel capitolato tecnico di ogni singolo appalto o concessione, a norma della legislazione vigente.

2. I materiali ed i componenti utilizzati per la realizzazione di opere o lavori pubblici devono essere accompagnati da un certificato che ne attesti la conformità alle specifiche di cui al comma precedente. Tale certificato deve essere rilasciato da soggetto compreso nell'istituendo "Elenco nazionale delle società idonee a svolgere attività di controllo e sorveglianza sui materiali e sui componenti da utilizzarsi nella realizzazione delle opere pubbliche".

3. Il Ministro dei lavori pubblici, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio decreto l'"Elenco" di cui al comma 2, prevedendone le modalità di gestione e quelle per l'iscrizione dei soggetti abilitati. Entro i tre mesi successivi il Ministro dei lavori pubblici, con suo decreto, forma l'"Elenco".

4. Tra i requisiti per ottenere l'iscrizione all'"Elenco", oltre a quelli di idoneità morale e finanziaria del soggetto istante, deve essere compreso l'aver effettuato attività di certificazione di prodotti e materiali per volumi di affari significativi durante gli ultimi dieci anni.

5. Fino all'istituzione dell'"Elenco" di cui al comma 2, sono abilitati a svolgere le attività di controllo e certificazione sui materiali e sui componenti disposte dal presente articolo i soggetti che risultino iscritti per l'espletamento delle stesse attività ad uno degli elenchi od albi tenuto a tal fine da organi della pubblica amministrazione centrale».

24.0.1

IL RELATORE

L'emendamento concerne la certificazione della qualità dei materiali e dei componenti. A dire il vero, tale proposta modificativa ha suscitato una certa perplessità, anche perchè non si vorrebbe gravare questo provvedimento di tali e tanti vincoli. Tra i vari compiti del regolamento c'è anche quello della qualità dei materiali e dei componenti. Si tratta quindi di un aspetto da affrontare in quella sede.

BOSCO. Ritengo che questo articolo aggiuntivo sia fuori dal mondo. È un testo farraginoso che, laddove approvato, provocherebbe un aumento abnorme di carte; non è pensabile che vi debba essere certificazione per qualsiasi materiale, poichè in tal modo si creerebbero delle strettoie. In conclusione, mi sembra assai più opportuno il testo della Camera dei deputati.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Ritiro l'emendamento 24.0.1.

Riprendiamo l'esame dei seguenti emendamenti accantonati nelle sedute del 5 e del 7 ottobre.

Dopo l'articolo 25, aggiungere il seguente:

«Art. 25-bis.

1. Le cessioni di azienda, gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese che eseguono opere pubbliche non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna amministrazione aggiudicatrice, fintantochè il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187.

2. Nei successivi 60 giorni l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma precedente, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di

manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i 60 giorni senza il manifestarsi dell'opposizione gli atti contemplati al comma 1 svolgono, nei confronti delle amministrazioni aggiudicatrici tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

4. Ai fini dell'ammissione dei concorrenti alle gare continuano a valere le disposizioni di cui alla circolare del Ministero dei lavori pubblici del 2 agosto 1985, n. 382».

25.0.1

IL RELATORE

Alla fine dell'articolo 34, aggiungere il seguente comma:

«La nullità di cui al comma 2 dell'articolo 18 della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica ai contratti trasferiti per effetto di conferimenti d'azienda o di fusioni, già effettuati o da effettuarsi».

34.18

ZAMBERLETTI

Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:

«Art. 34-bis.

1. Il divieto di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, non si applica alla cessione del contratto derivante da fusione o scissione di società, ovvero conferimento o cessione di complesso aziendale, fatti salvi gli obblighi derivanti dal rispetto della legislazione antimafia e subordinatamente alle seguenti condizioni:

a) che sia stata richiesta da parte dell'impresa cedente apposita autorizzazione all'amministrazione o ente appaltante e che a tale richiesta, entro trenta giorni, non abbia fatto seguito un espresso diniego;

b) che sia stato richiesto il recupero dell'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori a favore dell'impresa cessionaria, così come disposto dal decreto ministeriale 9 marzo 1989, n. 172;

c) che non sussista nei confronti dell'impresa cessionaria alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni».

34.0.4

COVELLO

NERLI. Signor Presidente, eravamo giunti al convincimento che tale materia più che in questa sede andasse rivista all'interno della legge antimafia. So che il Ministro si era impegnato per verificare una soluzione che non recasse pregiudizio, giacchè non si può pensare di riformare la legge antimafia in seguito alla riforma della legge sugli appalti. Sarei quindi favorevole ad uno stralcio degli emendamenti; il Governo potrebbe poi presentare un provvedimento in materia.

MERLONI, *ministro dei lavori pubblici*. Quello sollevato dal senatore Nerli è un problema reale. In effetti la questione delle fusioni va ad interferire con la legge antimafia. Per questo ho chiesto il parere della Commissione antimafia. Il Presidente Violante, in contatti avuti nei giorni precedenti e nella stessa giornata di ieri, mi ha riferito di aver sollevato la questione nell'esposizione che egli ha svolto in sede di Commissione antimafia. In linea di massima la Commissione si è pronunciata in senso favorevole circa un inserimento della normativa relativa alle fusioni, scissioni e trasformazioni in questo provvedimento.

Ad ogni modo, ho annunciato al presidente Violante che gli avremmo inviato il testo in modo che la Commissione antimafia lo possa valutare. Dobbiamo infatti essere molto corretti. Egli mi ha richiesto esplicitamente che tutte le prove necessarie di indicazione di non appartenenza alle associazioni mafiose vengano mantenute anche per chi prende la nuova società, per chi la gestisce e per chi partecipa alla fusione.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Devo riconoscere che l'emendamento 25.9.1 è un po' complesso, mentre l'emendamento 34.18, presentato dal senatore Zamberletti, è preciso e puntuale.

Non condivido affatto l'emendamento 34.0.4.

NERLI. Su questo argomento si è svolta una lunga discussione presso la Camera dei deputati, senza però giungere ad alcun risultato.

Uno degli elementi a sfavore di queste proposte di modifica consiste nella mancanza di una riforma delle leggi societarie, tale da garantire tutta la trasparenza necessaria affinché queste operazioni risolvano problemi reali, ma al contempo non aprano la porta ad operazioni illegali attraverso le fusioni (negli anni passati ve ne sono state a iosa). Esprimo dunque il mio parere contrario sull'emendamento 25.0.1: ritengo che l'inserimento di una tale normativa nel provvedimento dovrebbe essere accompagnata da adeguate garanzie. In particolare, nel caso del conferimento di un appalto, l'azienda subentrante, che rileva la società e prende in gestione l'appalto, deve possedere gli stessi requisiti di quella a cui è subentrata; altrimenti, ci potremmo trovare di fronte ad uno di quei casi truffaldini in cui «scatole vuote» danno luogo alla fusione al solo fine di gestire lavori che non avrebbero mai avuto possibilità di ottenere.

GIUNTA. Bisogna tener conto del fatto che se si dà luogo alla fusione, l'azienda subentrante deve possedere tutti i requisiti necessari.

NERLI. La fusione può essere realizzata solo quando l'azienda subentrante possiede tutti i requisiti di quella che in precedenza ha vinto la gara.

A mio avviso questa norma non andrebbe introdotta se non a fronte di una legge societaria e di una migliore legge antimafia. Se intendiamo, comunque, introdurre alcune clausole in questo disegno di legge, è necessario fissare dei parametri a salvaguardia di quegli atti illegali che si possono consumare e di cui vanno evitate le condizioni.

Inoltre, è indispensabile l'assenso da parte dell'Autorità di cui all'articolo 4 per dare luogo alla fusione; altrimenti, il mio parere sarà contrario.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Sono del parere che l'emendamento 25.0.1 contenga elementi positivi specialmente relativamente al secondo comma, laddove stabilisce che nei successivi 60 giorni l'amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto.

LOMBARDI. La cessione di azienda (il che significa il puro e semplice passaggio della proprietà dell'azienda, regolato in base al codice civile) mentre questa svolge già i lavori, determina il passaggio della titolarità degli stessi ad un'altra: l'amministrazione potrebbe opporsi sostenendo che la nuova proprietà non è in possesso dei necessari requisiti di serietà e fiducia.

Se si tratta di trasformazioni in aumento, sul semplice piano tecnico, ma anche sul piano tecnico-giuridico, è inutile pretendere che le due imprese presentino «uguali requisiti aziendali». Se un'azienda, dopo aver vinto una gara, sta eseguendo le opere ad essa relative, non mi sembra necessario richiedere che si possa fondere solo con un'altra azienda in possesso degli stessi requisiti; anzi, molto spesso, queste fusioni avvengono tra aziende che non hanno gli stessi requisiti, che apportano capacità diverse e complementari, proprio per aumentare le potenzialità tecniche dell'azienda inglobante. Prevedere l'obbligo che la seconda abbia gli stessi requisiti della prima, significherebbe scoraggiare le fusioni, mentre dovremmo tendere ad incoraggiarle.

Per quanto concerne le trasformazioni e le scissioni, i discorsi di maggiori garanzie sono più pregnanti, perchè in quei casi si può verificare la perdita concretamente, in base alla valutazione di elementi, attrezzature, eccetera.

Quindi, non è opportuno trattare queste fattispecie giuridiche tutte allo stesso modo.

PAIRE. Sono dell'avviso che, sentita l'Autorità, la decisione debba spettare all'amministrazione. Privare l'amministrazione di questa decisione è una *diminutio*, una mancanza di considerazione, nei confronti dell'autonomia dell'amministrazione stessa, la quale ha programmato e ha assunto tutte le decisioni *a priori*; e non capisco perchè, se si è rilevata in grado di assumerle, non possa poi essere in grado di decidere se far continuare i lavori a quell'impresa oppure no, nei termini previsti dall'emendamento 25.0.1.

ZAMBERLETTI. Non intenderemo certo modificare il codice civile! L'amministrazione può sempre affermare di non desiderare qualche impresa, anche se in possesso del certificato «antimafia». Con il mio emendamento non privo l'amministrazione di questo potere. Ma un conto è il potere dell'amministrazione di rifiutare comunque un nuovo soggetto, altro è «santificare» il soggetto. L'amministrazione, infatti, ha il pieno diritto di rifiutare il nuovo soggetto, motivando adeguatamente tale decisione. Il problema sta nel consentire al nuovo soggetto di

portare con sè il portafoglio ordini, altrimenti la fusione non ha alcun valore. Nel mio emendamento mi ero limitato a prendere in considerazione le fusioni, perchè mi sembrava il problema più urgente da affrontare, strettamente connesso - com'è - all'obiettivo finale dei consorzi stabili. Dopo i consorzi stabili, infatti, vi è la fusione ed io non propongo delle divisioni, ma solo le fusioni.

Non ho urgenza di regolamentare gli scorpori, ma le fusioni: per varie ragioni. La prima ragione è di ordine generale e di mercato: il confronto internazionale, l'Europa, ci porta a questo obiettivo urgente. Il secondo motivo è che noi abbiamo definito i consorzi stabili proprio perchè alla fine vi è una fusione. Proponevo si circoscrivesse il problema alle fusioni - senza estenderlo agli scorpori - perchè la questione è urgente e deve essere inserita all'interno di un provvedimento che sia subito approvato. Dichiaro inoltre di accettare il parere dell'Autorità sulla fusione, affinchè ciò consenta di verificare che si tratta realmente di una fusione. Rimane sempre, ripeto, la possibilità da parte dell'amministrazione - ai sensi del codice civile - di accettare o meno il nuovo soggetto; non si toglie alcun potere agli enti locali se si affida all'Autorità il potere di decisione circa l'accettazione della fusione tra soggetti, anche se i criteri per l'espletamento di questa procedura potrebbero essere previsti nel regolamento di attuazione.

Sono d'accordo con il senatore Lombardi, quando afferma che si tratta di apporti sinergici e che anche il consorzio stabile non è composto di imprese che hanno lo stesso peso. Tuttavia anche la preoccupazione del senatore Nerli è giusta. Bisogna evitare di incorrere nella scatola totalmente vuota, e cioè che si realizzino operazioni di mascheramento: ma l'entità più seria per valutare questo aspetto è l'Autorità e non la singola amministrazione. Se introduciamo una valutazione effettuata anche dall'Autorità, mi trovo d'accordo.

Certo, personalmente propendevo per una linea più semplice, che riguardasse solo le fusioni, considerata l'attuale urgenza del problema. Tutte le altre questioni sono importanti, ma abbiamo tutto il tempo per regolamentarle: il nostro obiettivo in questo momento non è di incentivare gli scorpori, ma le incorporazioni e le concentrazioni.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Chiederei di prestare la vostra attenzione all'emendamento 34.0.4, presentato dal senatore Covello. Potremmo escludere le scissioni e lasciare le fusioni.

In relazione all'intervento testè svolto dal senatore Zamberletti, osservo che la formulazione dell'emendamento 34.18, integrata dalla previsione del parere dell'Autorità, potrebbe risultare valida.

GIOVANNIELLO. Sono favorevole all'emendamento 25.0.1.

Colgo l'occasione per sottolineare un aspetto relativo alla questione della parità di requisiti, trattata prima dal senatore Lombardi. Nelle incorporazioni, nelle fusioni o nelle vendite di imprese sempre più spesso si assiste al fenomeno delle cosiddette «scatole vuote». È indispensabile che questo problema emerga con forza e che tali fenomeni vengano evidenziati, purificando il sistema delle imprese che, ora come ora, è inquinato fortemente da queste «scatole vuote» che sono fornite di porcherie di ogni sorta.

Ebbene, con l'applicazione di questa nuova legge queste imprese necessariamente andranno fuori mercato e costituiranno gravi perdite se i loro proprietari non riusciranno ad esitarne il patrimonio. L'esempio classico è dato dalle imprese che non hanno strutture operative, non hanno dipendenti o attrezzature, pur potendo disporre invece di un *budget* di commesse enorme. Purtroppo queste imprese hanno già inquinato il mondo economico e soprattutto il mercato dei lavori pubblici. Non è vero che oggi non ci sono lavori pubblici: semplicemente sono nelle mani di questi soggetti. Certo è che se costoro riusciranno a farla franca anche questa volta, se riusciranno a superare gli ostacoli che anche la Commissione antimafia vuole porre (sappiamo tutti che quest'organo ci ha chiesto di esaminare il testo al nostro esame proprio in ordine a tale questione) il flusso di capitale marcio continuerà ad inquinare l'intero sistema delle imprese.

NERLI. Occorre trovare un accordo anche con la Commissione antimafia, affinché non si possa dire che abbiamo dato il via libera a chissà che cosa. Del resto tale norma era stata accantonata proprio perchè c'erano molte perplessità su di essa.

PRESIDENTE, *relatore alla Commissione*. Propongo di rinviare il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 20,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

